

**DECRETO MINISTRO DELLA SANITA'**  
**di concerto con**  
**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA**

(G.U. 5 ottobre 2001 - n. 79 4°s.spec – concorsi)

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4 con relativo allegato E, concernente la delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea,-

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, concernente disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto l'art. 1, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 386 del 1998, il quale prevede che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea a partire dall'anno accademico dal 1980-1981 fino al 1984-1985, possono iscriversi all'albo degli odontoiatra previo superamento di una prova attitudinale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del già citato decreto legislativo n.386 del 1998, il quale stabilisce i contenuti della prova attitudinale ed il comma 3, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,e' disciplinata l'organizzazione della prova attitudinale-;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2000, recante la "Procedura concernente la prova attitudinale, prevista dall'art. 1, commi I e 3,del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri"- 2

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, concernente la "Proroga del termine per la partecipazione alla prova attitudinale ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatra",

Considerato che a seguito della risoluzione n. 7/00962 approvata il 27 settembre 2000 dalla Camera dei deputati, il Governo si e' impegnato a sospendere lo svolgimento di tale prova e a riformulare il decreto attuativo in un nuovo procedimento che li riconsideri le modalità di svolgimento della prova attitudinale, riaprendo in tal modo le trattative con la Commissione europea;

Atteso l'esito positivo delle predette trattative,

Considerato che sussistono i presupposti per dare alla prova attitudinale una nuova disciplina-;

Atteso che gli oneri connessi all'espletamento della prova non possono che essere a carico degli interessati;

Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatra-;

Decreta:

Art. I.

I. L'art. 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 47 del 16 giugno 2000, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Prova attitudinale). -

1. La prova attitudinale e' diretta ad assicurare il possesso delle conoscenze e competenze previste dal l'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e consiste in un corso di formazione che si conclude con una verifica finale.

2. Il corso di cui al comma 1, del presente articolo si svolge, tenuto conto anche dei criteri individuati nell'ambito della formazione continua in medicina, presso le facoltà di medicina e chirurgia delle Università degli studi di Bari, Bologna, Cagliari, Chieti, Firenze, Milano statale, Messina, Napoli "Federico 11", Padova, Palermo, "La Sapienza" Roma, Torino, previo accordo, tra le singole Università, sull'organizzazione, programmazione e pianificazione dei corsi.

3. Per ogni sede universitaria, di cui al comma 2, del presente articolo e' individuato il responsabile di sede che assume anche le funzioni di responsabile scientifico-culturale, nominato dal relativo preside su proposta della Federazione nazionale dei medici e degli odontoiatri. Il responsabile di sede informa il Ministero della sanità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie dell'andamento del corso stesso.

4. Il corso è a frequenza obbligatoria sono ammesse assenze per malattie o per gravi motivi familiari, opportunamente documentate, per un massimo di ore corrispondente al 20% del totale.

5. Il corso prevede un monte ore minimo di trecentosessanta ore, di cui centottanta di teoria e altrettante di pratica, per un periodo massimo di sei mesi. L'attività didattica-formativa, di tipo teorico-pratico, si sviluppa secondo moduli di non meno di quindici ore fino ad un massimo di trentasei, con non più di cento partecipanti. Per ogni modulo e' individuato, da parte del responsabile di sede, il coordinatore del modulo stesso.

6. Ogni modulo, di cui al comma 5, del presente articolo, si conclude con la valutazione dei risultati effettuata dal coordinatore del modulo. Il partecipante che non ottiene la valutazione e' tenuto a seguire nuovamente il modulo ed ottenere la relativa valutazione.

Un modulo, previo il formale consenso del responsabile di sede e relativa comunicazione al coordinatore del modulo, può essere, per non più di una volta, seguito anche in una sede universitaria diversa da quella in cui si segue il corso.

7. L'accordo di cui al comma 2, del presente articolo, tiene conto anche di quanto previsto al comma 6, dello stesso articolo.

8. La formazione pratica può essere effettuata anche presso sedi odontoiatriche pubbliche o altre sedi diverse dalla sede universitaria nella quale viene effettuata la parte teorica, previ opportuni protocolli d'intesa siglati dalla sede universitaria stessa e dagli Ordini dei medici e odontoiatri territorialmente competenti, i quali vigilano e garantiscono sulla qualità della formazione erogata. In tal caso detta pratica è certificata dal responsabile della sede presso la quale la stessa si svolge.

9. Tenuto conto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca, comunica, a ciascuna sede universitaria, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a ciascuna sede universitaria, le modalità organizzative per l'attuazione del corso.

10. Le attività didattico-formative del corso aderiscono alle seguenti aree disciplinari:

anatomia stomatologia;  
clinica odontostomatologica;  
radiodiagnostica odontoiatrica;  
farmacologia odontoiatrica;  
terapia odontoiatrica su pazienti disabili;  
anestesiologia - anestesia e sedativi usati in odontoiatria;  
patologia speciale odontoiatrica;  
odontoiatria conservativa;  
endodonzia;  
chirurgia speciale;  
pedodonzia;  
ortodonzia;  
paradontologia;  
protesi dentaria;  
materiali dentari;  
organizzazione professionale, deontologica e legislazione;  
aspetti sociali della prassi odontologica".

#### Art. 2.

1. L'art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 giugno 2000 - 4a serie speciale - n. 47, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Commissioni di valutazione). -

Presso ciascuna sede universitaria di cui all'art. 4, comma 2 del presente decreto, c'è istituita una commissione nominata dal Ministero della sanità e composta da un rappresentante del Ministero della sanità con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da due rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri iscritti all'albo degli odontoiatri, da due dirigenti odontoiatri del Servizio sanitario nazionale e dal responsabile di sede. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei ruoli del Ministero della sanità o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. La commissione di cui al comma 1, valuta la prova finale di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto che consiste nella presentazione e discussione di una tesi relativa alla soluzione di un caso clinico e in un colloquio su elementi di deontologia professionale da parte di ciascun candidato.

4. I candidati che non abbiano conseguito l'idoneità nella prova finale sono ammessi a domanda a ripetere una sola volta e presso la medesima sede universitaria la prova finale stessa.

5. Ai candidati, che hanno conseguito l'idoneità è rilasciato un attestato conforme al modello allegato al presente decreto.

#### Art. 3.

##### Domanda e termine di presentazione requisiti di ammissione e documentazione

1. Nulla e' innovato per quello che concerne le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto adottato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 19 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 giugno 2000 - 4a serie speciale - n. 47) così come modificato dall'art. 1 del decreto del 18 settembre 2000, adottato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 22 settembre 2000 - 4a serie speciale - n. 74).

2. Parimenti, nulla è innovato per quel che concerne l'art. 2 (requisiti di ammissione) e l'art. 3 (documentazione) del citato decreto in data 19 aprile 2000.

3. Coloro i quali abbiano presentato istanza di partecipazione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 1 del citato decreto 19 aprile 2000, così come modificato dal decreto del 18 settembre 2000, devono indirizzare all'Ordine destinatario della prima istanza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'indicazione della sede universitaria dove intendono frequentare il corso. Sarà cura degli Ordini trasmettere alle sedi universitario, e per conoscenza al Ministero della sanità e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco dei nominativi che hanno titolo a frequentare il corso di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Oneri finanziari

1. Gli aspetti finanziari relativi al contributo delle spese di cui all'art. 11 del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000, saranno regolati d'intesa tra la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri e le singole Università.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 di cui in premessa. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro della sanità: Sirchia

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca: Moratti